SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 104**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

95G0158-95G0172

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1995.

Interventi urgenti per favorire il decorso delle acque dei fiumi e torrenti nelle zone del bacino Padano. (Ordinanza n. 2404).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito in legge 21 gennaio 1995, n. 22, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Considerato che permangono tronchi di albero negli alvei dei corsi d'acqua Tanaro, Bormida e Belbo dalla sorgente fino alla loro confluenza e che gli stessi trasportati a valle a seguito di intensa pioggia, come avvenuto in questi ultimi giorni, producono difficoltà nel deflusso delle acque in prossimità di ponti, determinando uno stato di permanente pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con la massima urgenza al sezionamento dei tronchi suddetti;

Sentita l'Autorità per il bacino del Po;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato provvede alla individuazione nei corsi d'acqua indicati in premessa dei tronchi di albero per i quali è necessario procedere al sezionamento.

2. All'attività di cui al precedente comma provvedono reparti dell'Esercito, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Associazione nazionale alpini (ANA), coordinati dai prefetti competenti per territorio.

Art. 2.

L'attività di cui all'art. 1 deve concludersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I conseguenti oneri finanziari sono posti a carico delle disponibilità iscritte al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero degli interni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito in legge 21 gennaio 1995, n. 22, e dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito in legge 16 febbraio 1995, n. 35.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1995

Il Presidente: DINI

95A2566

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1995.

Assoggettamento della S.p.a. Fidia Sud alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 19 maggio 1994 con cui il tribunale di Catania ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Fidia Sud, con sede in Catania, corso Italia n. 141, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fidia ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fidia, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. ing. Riccardo Gallo;

Rilevato che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Fidia Sud quale società collegata con la S.p.a. Fidia preponendo ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Preso atto dell'informativa fornita dal commissario della Fidia S.p.a., che evidenzia l'inesistenza dei presupposti per disporre la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fidia Sud, con sede in Catania, corso Italia n. 141, collegata alla S.p.a. Fidia è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il prof. ing. Riccardo Gallo, nato a Roma il 23 settembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2567

DECRETO 26 aprile 1995.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. G.A.M.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 dicembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. G.A.M. quale società collegata con la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1994 con il quale è autorizzata la presentazione del concordato proposto dalla S.p.a. G.A.M. ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare;

Vista la nota in data 26 aprile 1994 con la quale il commissario comunica che la proposta di concordato avanzata dalla S.p.a. G.A.M. è stata approvata dal tribunale di Roma con sentenza in data 24 marzo 1994 e rilevando che non sono state presentate opposizioni nei termini di legge, richiede conseguentemente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. G.A.M. con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2568

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che prevede per l'Università degli studi di Parma l'istituzione del diploma universitario di «informazione scientifica sul farmaco»;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 113, capo VII, col conseguente spostamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti ulteriori articoli:

Capo VII

FACOLTÀ DI FARMACIA

L'art. 114 dello statuto è così integrato:

alla facoltà di farmacia afferisce:

a) laurea in farmacia;

b) laurea in chimica e tecnologia farmaceutica;

c) diploma in informazione scientifica sul farmaco.

Dopo l'art. 119 del predetto statuto col conseguente spostamento della numerazione successiva viene inserita la seguente modifica statutaria:

Art. 120 (*Corso di diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco*). — È istituito presso l'Università degli studi di Parma il diploma in «informazione scientifica sul farmaco» annesso alla facoltà di farmacia.

Art. 121 (*Accesso al diploma*). — L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 122 (*Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in «informazione scientifica sul farmaco» di cui all'art. 1 è dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facoltà di cui alle tabelle XXVII e XXVII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989, n. 109).

I corsi di diploma affini al medesimo corso di laurea sono affini tra di loro.

Nei trasferimenti tra il corso di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal suddetto corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine deve essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a*), sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui in *a*) e in *b*) che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tener conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

Art. 123 (*Articolazione del corso di studi*). — L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Ogni corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità variabile da sei a otto sarà costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma.

Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti «caratterizzanti» lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 124. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

La facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a tre.

Art. 124 (*Diploma in informazione scientifica sul farmaco*). — L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attività di informazione scientifica sulle specialità medicinali, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici alla scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprietà dei medicamenti onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in farmacia.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportate in tabella.

Tipo	Codice	Gruppo disciplinare	Annualità	Esempi discipline
Ist.	E0901	Anatomia umana	1	Anatomia umana
Ist.	C0510	Chimica biologica	1	Chimica biologica
Ist.	C0310	Chimica gen. e inorganica	1	Chimica gen. e inorganica
Ist.	C0500	Chimica organica	1	Chimica organica
Ist.	E0410	Fisiologia generale	1	Fisiologia generale
Ist.	F0411	Patologia generale	1	Patologia generale
Ist.	A0230 P041 B0110	Istituz. matematica Statistica Fisica generale	1	Matematica e fisica
Ist.	F221 F0520	Igiene Microbiologia applicata	—	Microbiologia, igiene
Carat.	C0700	Farmaceutico	2	Chimica dei medicinali I e II
Carat.	C0802	Tecnica e legisl. farmac.	1	Forme farmaceutiche
Carat.	B0700	Farmacologia	2	Farmacologia e tossicologia, farmacoterapia
Carat.			2	Annualità per insegnamenti caratterizzanti di sede

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 dicembre 1994

Il rettore: OCCHIOCUPO

95A2545

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 19 aprile 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduta la deliberazione adottata in data 25 novembre 1993, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 16 dicembre 1993, con la quale il consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere ha proposto la modifica del vigente statuto dell'Università con l'istituzione, nell'ambito della predetta facoltà, del corso di laurea in lingue e letterature orientali;

Ritenuto che le motivazioni addotte per l'inserimento a statuto del corso di laurea in lingue e letterature orientali siano particolarmente meritevoli di accoglimento;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 novembre 1994, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2955 del 13 aprile 1995;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato con l'inserimento, nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere, del corso di laurea in lingue e letterature orientali e del relativo ordinamento didattico così come sotto specificato:

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Corso di laurea in lingue e letterature orientali

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea in lingue e letterature orientali prevede la specializzazione dello studente in una lingua e letteratura orientale moderna (seguita per un quadriennio) e in una seconda lingua (seguita per un triennio). Questa seconda lingua può essere scelta fra quelle occidentali moderne.

Ogni esame della lingua e letteratura straniera quadriennale e triennale si articola in una prova scritta e in una prova orale.

Per accedere all'esame di laurea, che prevede la discussione di un elaborato scritto nella disciplina prescelta come quadriennale, lo studente dovrà avere sostenuto e superato diciannove esami.

Oltre agli esami delle due lingue scelte come quadriennale e triennale, lo studente dovrà obbligatoriamente sostenere:

sette esami delle discipline caratterizzanti la sezione prescelta, secondo le modalità indicate;

un esame di glottologia o linguistica generale;

un esame di etnologia;

oltre a tre esami scelti liberamente tra gli insegnamenti della sezione e tra gli insegnamenti comuni del corso di laurea.

Il corso di laurea in lingue e letterature orientali ha indirizzo storico-letterario e comprende due sezioni:

a) Estremo Oriente;

b) Vicino e Medio Oriente.

a) La sezione Estremo Oriente prevede i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

lingua e letteratura quadriennale (cinese o giapponese);

lingua e letteratura triennale;

due esami nelle discipline di «storia e civiltà dell'Estremo Oriente» o «storia dell'Asia centrale»;

due esami nelle discipline di sinologia;

un esame di «religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente»;

un esame di «storia dell'arte dell'Asia orientale» o «archeologia del Vicino Oriente»;

un esame di «geografia regionale».

b) La sezione Vicino e Medio Oriente prevede i seguenti insegnamenti caratterizzanti:

lingua e letteratura quadriennale (araba o turca o ebraica o persiana o hindi o lingua e letteratura urdu e letteratura persiana dell'India);

lingua e letteratura triennale;

due esami nella discipina «storia politica e istituzioni del Vicino Oriente»;

due esami nelle discipline di «islamistica», «indologia», «semitistica», «filologia iranica» (a seconda della lingua scelta come quadriennale);

un esame di «storia dell'arte dell'India e Asia centrale» o «storia dell'arte islamica» (a seconda della lingua scelta come quadriennale);

un esame di «religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente» o «storia delle religioni dell'Iran e Asia centrale»;

un esame di «geografia regionale» o di «geografia del Vicino e Medio Estremo Oriente».

Costituiscono inoltre insegnamenti comuni del corso di laurea:

antropologia culturale;

caucasologia;

dialetti arabi;

didattica generale delle lingue straniere moderne;

estetica;

etnolinguistica;

filologia cinese;

filologia giapponese;

filologia turca;

filosofia del linguaggio;

filosofia islamica;

fonetica e fonologia;

geografia;

geografia politica ed economica;

glottologia;

letteratura araba moderna e contemporanea;

letteratura cinese moderna e contemporanea;

letteratura dei Paesi di lingua inglese;

letteratura giapponese moderna e contemporanea;

letteratura greca;

letteratura latina medioevale;

letteratura persiana moderna e contemporanea;

letteratura turca moderna e contemporanea;

letterature comparate;

letterature francofone;

lingua e letteratura afgana;

lingua e letteratura albanese;

lingua e letteratura armena;

lingua e letteratura coreana;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura georgiana;

lingua e letteratura indonesiana;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura italiana;

lingua e letteratura latina;

lingua e letteratura neo-greca;

lingua e letteratura portoghese;

lingua e letteratura romena;

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura sanscrita;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura tamil;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura thai;

lingua e letteratura vietnamita;

lingua italiana per stranieri;

lingue e letterature arie moderne dell'India;

lingue e letterature del Pakistan;

lingue semitiche comparate;

linguistica applicata;

linguistica cinese;

linguistica del testo;

linguistica generale;

linguistica indiana;

linguistica iranica;

pedagogia;

psicolinguistica;

psicologia;

semantica e lessicologia;

sociolinguistica;

sociologia della cultura;

storia comparata delle lingue indo-iraniche;

storia contemporanea;

storia contemporanea dei Paesi arabi;

storia dei Paesi arabi;

storia dei Paesi islamici;

storia del Giappone contemporaneo;

storia del teatro;

storia del Vietnam;

storia dell'arte medioevale e moderna;

storia dell'India;

storia della Cina;

storia della filosofia;

storia della filosofia araba;

storia della filosofia orientale;

storia della lingua araba;

storia della musica;

storia delle religioni;

storia delle tradizioni popolari;

storia e civiltà dei Paesi arabi;

storia medioevale;

storia moderna;

teoria della letteratura;

teoria e storia della traduzione;

tibetologia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 19 aprile 1995

Il rettore: Bo

95A2546

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 4 maggio 1995.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relativa alla campagna per le elezioni comunali nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige dei giorni 4-18 giugno 1995.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il proprio atto in data 26 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 26 aprile 1995, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative, tra l'altro alle elezioni comunali nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della regione autonoma del Trentino-Alto Adige in data 2 maggio 1995, che rinvia i comizi per le elezioni comunali a domenica 4 giugno e, nell'eventuale secondo turno, a domenica 18 giugno 1995;

Ritenuta l'esigenza di adeguare a tale nuova situazione, limitatamente alla regione Trentino-Alto Adige, le indicazioni già fornite con il richiamato atto 26 aprile 1995;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nella regione autonoma del Trentino-Alto Adige, fissate nei turni 4-18 giugno 1995, si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente atto, le disposizioni del titolo I del regolamento 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1995, come modificato dal provvedimento 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 1995.

Art. 2.

1. La comunicazione per l'offerta gratuita degli spazi di propaganda, per le emittenti radiotelevisive e per gli editori di giornali quotidiani e periodici o edizioni locali di questi, che hanno diffusione nei comuni del Trentino-Alto Adige interessati dalle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, può essere effettuata sino al termine di tre giorni dalla data della pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le emittenti radiotelevisive inviano il codice di autoregolamentazione ai competenti comitati per i servizi radiotelevisivi entro il giorno seguente alla scadenza del termine anzidetto.

2. Il comunicato relativo all'offerta deve precisare le condizioni temporali di prenotazione degli spazi di propaganda ed ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione di tali spazi, in modo da assicurarne l'equa distribuzione tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta. Il comunicato deve inoltre indicare il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonché ai sensi di tutte le disposizioni emanate dal Garante.

Art. 3.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A2605

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 16 gennaio 1995, n. 28/Segr.

Decreto ministeriale 5 agosto 1994: determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata.

1. *La nuova articolazione dei massimali.*

Con decreto ministeriale 5 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994) sono stati fissati i nuovi limiti massimi di costo da osservare negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata. Rispetto ai precedenti decreti numeri 61 e 62 del 26 aprile 1991, quello attuale contiene una serie di sostanziali modifiche e integrazioni, impostate in modo da attribuire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano un più ampio margine per la determinazione e la differenziazione territoriale dell'incidenza delle diverse componenti di costo, in funzione dei rispettivi indirizzi, delle condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree o della ubicazione e condizioni specifiche degli immobili da recuperare.

Le innovazioni più salienti introdotte dal decreto possono essere così riepilogate:

1) i nuovi limiti di costo sono unificati per la sovvenzionata e per l'agevolata, e pertanto sono compresi in un solo decreto, con l'unica differenza dell'aggiunta dell'aliquota IVA per la sovvenzionata. Essi fanno riferimento ad uno standard qualitativo corrente, determinato in rapporto a condizioni minime di accettabilità sulla base di norme vigenti o di nuova formulazione. Il tutto come meglio regolato nell'ambito delle regioni e delle province autonome;

2) sia per la nuova edificazione, che per gli interventi di recupero, si è provveduto ad articolare il costo, da riferire alla superficie complessiva (S.C.) definita all'articolo 6 del decreto, nei seguenti elementi:

a) costo base di realizzazione tecnica:

C.B.N. per la nuova edificazione;

C.B.P. per il recupero primario;

C.B.S. per il recupero secondario;

C.B.M. per la manutenzione straordinaria;

b) differenziale di costo, connesso alla possibile qualità aggiuntiva dell'intervento (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria);

c) oneri complementari;

d) I.V.A., limitatamente agli interventi di edilizia sovvenzionata.

3) nell'ambito di tale articolazione il decreto prevede:

a) una fascia di variabilità dei costi base di realizzazione tecnica per metro quadrato di superficie complessiva (S.C.) che le regioni e le province autonome potranno determinare, correlandoli ad elementi quali le caratteristiche demografiche dei comuni dove si ubicheranno gli interventi, le condizioni localizzative e geomorfologiche delle aree, ecc. (articoli 1, 2, 3 e 5):

C.B.N. da L. 800.000 a L. 1.050.000;

C.B.P. da L. 480.000 a L. 630.000;

C.B.S. da L. 310.000 a L. 350.000;

C.B.M da L. 350.000 a L. 390.000;

b) l'indicazione, per la nuova edificazione, il recupero primario e il recupero secondario, delle possibili scelte qualitative, più avanti dettagliatamente illustrate, in corrispondenza delle quali può essere ammessa una maggiorazione del costo base non superiore al 15% (articoli 1.2, 2.2 e 3.2):

dotazione di polizze assicurative (cogente);

adozione di un piano di qualità e/o di un programma di manutenzione;

miglioramento del comfort ambientale;

c) la conferma, per il recupero primario, il recupero secondario e la manutenzione straordinaria, dei costi per condizioni tecniche aggiuntive riscontrabili nei casi seguenti (articoli 2.3, 3.3 e 5.2):

altezza virtuale maggiore o uguale a 4,5 ml oppure rapporto mq lordo/mq netto maggiore di 1,2;

demolizioni di superfetazioni, limitatamente al recupero primario;

particolari difficoltà di attrezzatura di cantiere e di trasporto materiali;

demolizioni e dismissioni di utenze in caso di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, limitatamente al recupero primario;

particolari situazioni la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

d) l'indicazione degli addendi che costituiscono gli oneri complementari (articoli 1.3, 2.4, 3.4 e 5.3):

spese tecniche e generali (progettazione, direzione lavori, gestione dell'appalto, collaudi e verifiche tecniche, ecc.);

prospezioni geognostiche e, ove necessario, archeologiche per la nuova edificazione; rilievi e indagini preliminari per il recupero primario;

accantonamento per imprevisti;

acquisizione area e urbanizzazioni per la nuova edificazione; urbanizzazioni per il recupero primario;

condizioni aggiuntive, connesse alla realizzazione degli interventi e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

4) viene introdotto il costo di realizzazione tecnica dell'intervento, costituito dalla somma del costo base e del differenziale di qualità e, per gli interventi di recupero primario e secondario e di manutenzione straordinaria, dei costi per condizioni tecniche aggiuntive, da contenere entro un limite massimo, come appresso specificato (penultimo comma articoli 1, 2, 3 e 5):

C.R.N. per la nuova edificazione, nel limite massimo di L. 1.200.000;
C.R.P. per il recupero primario, nel limite massimo di L. 880.000;
C.R.S. per il recupero secondario, nel limite massimo di L. 470.000;
C.R.M. per la manutenzione straordinaria, nel limite massimo di L. 480.000;

5) si è precisato che il costo totale dell'intervento è costituito (ultimo comma articoli 1, 2, 3 e 5):

per la nuova edificazione (C.T.N.) dalla somma del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), del differenziale per la qualità aggiuntiva e degli oneri complementari;

per il recupero primario (C.T.P.) e secondario (C.T.S.), dalla somma del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P. e C.B.S. rispettivamente), del differenziale per la qualità aggiuntiva, dei costi per condizioni tecniche aggiuntive e degli oneri complementari;

6) si è stabilito che, fermo restando il limite massimo del costo di realizzazione tecnica di cui al precedente punto 4), può essere riconosciuto un ammontare degli oneri complementari tale che il costo totale dell'intervento a mq di SC non ecceda il limite massimo appresso specificato (ultimo comma articoli 1, 2, 3 e 5):

C.T.N. per la nuova edificazione, entro il limite massimo di L. 1.700.000;

C.T.P. per il recupero primario, entro il limite massimo di L. 1.270.000;
C.T.S. per il recupero secondario, entro il limite massimo di L. 600.000;
C.T.M. per la manutenzione straordinaria, entro il limite massimo di L. 620.000;

7) si è stabilito che, nel caso di acquisto dell'edificio da recuperare, il costo totale del recupero (C.T.R.) dato dalla somma del costo di acquisto e dei costi di recupero primario e secondario, o di solo recupero primario, o di solo recupero secondario, non superi il limite di L. 2.030.000 al mq di S.C. (art. 4);

8) si sono confermati i criteri di determinazione delle superfici complessive (Sc) in funzione delle superfici utili (Su), delle superfici non residenziali (Snr) e delle superfici dei parcheggi (Sp) di cui ai precedenti decreti n. 61 e n. 62 del 26 aprile 1991 (art. 6):

Snr < = 45% di Su;

Sp < = 45% di Su, derogabile per organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi con Su < 60 mq;

per la nuova edificazione: Sc = Su + 60%(Snr+Sp);

per il recupero primario: Sc = Su+Snr+Sp;

per il recupero secondario: Sc = Su + 70% (Snr+Sp, in questo caso di pertinenza del solo alloggio).

È stata introdotta, infine, la seguente definizione di superficie complessiva per gli interventi di recupero su edifici da acquisire:

per il recupero e l'acquisto: Sc = Su+Snr+Sp;

9) compete alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la determinazione del costo base di realizzazione tecnica e delle altre maggiorazioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del precedente punto 3) nonché la facoltà (art. 7):

a) di autorizzare, dandone notizia al Segretariato generale del CER, deroghe di massimali di costo totali motivate da maggiori costi dell'area, degli oneri di urbanizzazione o di acquisizione degli immobili, con possibilità di accantonamento, in fase di programmazione degli interventi, delle prevedibili risorse necessarie a tale fine;

b) di individuare, sulla base delle specifiche situazioni territoriali, costi totali di intervento inferiori o superiori a quelli previsti dal decreto in oggetto, ferme restando le quantità fisiche da realizzare secondo il programma regionale nel rispetto dei massimali stabiliti dal decreto suddetto;

10) i costi definiti dalle regioni e dalle province autonome con l'applicazione dei nuovi massimali possono essere applicati dagli enti appaltanti, in alternativa a quelli stabiliti con decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 61, anche agli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con delibere precedenti alla delibera CIPE 21 dicembre 1993, come modificata in data

16 marzo 1994, e non ancora appaltati, sempre che sia verificata la copertura finanziaria degli eventuali oneri conseguenti (art. 8);

11) è prevista la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di provvedere annualmente all'aggiornamento dei limiti di costo di realizzazione tecnica degli interventi da esse definiti, sulla base della variazione dell'indice ISTAT di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno di ciascun anno successivo, con decorrenza dal mese successivo alla data di comunicazione di tale variazione da parte del Segretario generale del CER; il limite del costo totale dell'intervento può essere incrementato del valore assoluto dell'importo di aggiornamento del costo di realizzazione tecnica.

2. *Il costo base di realizzazione tecnica.*

Per quanto concerne gli interventi di nuova edificazione, il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), introdotto dal nuovo decreto, sostituisce il costo di costruzione (C.C.) dei precedenti decreti n. 61 e n. 62 del 26 aprile 1991, che risultava disaggregato nel costo di elevazione (C.E.) e negli ulteriori addendi riguardanti il costo di:

fondazioni;
sistemazioni esterne;
allacciamenti.

Ciò consente alle regioni ed alle province autonome di effettuare le proprie determinazioni in modo più rispondente alle singole situazioni territoriali e agli indirizzi che intendono adottare. Ai crescenti spazi per una valutazione in sede di programmazione degli interventi, si accompagna, peraltro, il rispetto delle stesse finalità che nella precedente impostazione si perseguivano attraverso la disaggregazione del costo di costruzione negli addendi sopra riportati:

a) la garanzia di uno standard qualitativo della elevazione non condizionato dall'onere delle fondazioni, delle sistemazioni esterne e degli allacciamenti;

b) la specificazione di una incidenza del costo delle fondazioni compatibile con un limite massimo che costituisca criterio di valutazione della idoneità tecnica dell'area;

c) l'impegno di una quota del finanziamento necessaria ad assicurare una congrua sistemazione degli spazi esterni, con particolare riferimento al verde attrezzato, per conseguire una qualità residenziale in grado di incidere anche sulla qualità urbana;

d) l'impegno di ulteriore quota del finanziamento per assicurare l'allacciamento delle reti fognarie e di distribuzione idrica, elettrica, telefonica e del gas alle reti di urbanizzazione primaria del settore urbano interessato.

3. *Il differenziale di qualità.*

Il differenziale di costo, introdotto dal nuovo decreto per ogni tipologia di intervento, costituisce un incentivo atto a promuove nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, quali:

una garanzia per l'utente, attraverso polizze assicurative postume decennali, nei riguardi del rischio di difetti, danni o rovina dell'opera;

una riduzione del rischio di difetti e dei conseguenti oneri differiti ed una maggior garanzia di durabilità dell'opera direttamente attraverso l'adozione di un «piano di qualità» del singolo intervento;

una diminuzione dei costi di manutenzione e gestione, da realizzare attraverso un incremento di qualità basato sulla durabilità di materiali e componenti e sulla manutenibilità degli impianti, integrato da specifici manuali d'uso e manutenzione;

un miglioramento di quegli aspetti del comfort ambientale, quali i requisiti acustici e igrotermici, che direttamente incidono sul benessere fisico e psichico dei destinatari.

Rispetto all'impostazione dei precedenti decreti, sono state eliminate quelle maggiorazioni (risparmio energetico, tipologie onerose, sismicità) che hanno evidenziato il persistere di oggettive difficoltà sul versante della verifica della finalizzazione e del controllo dell'effettiva onerosità. Nella nuova impostazione si riconoscono, invece, differenziali di costo per scelte che consentono sia di incentivare miglioramenti qualitativi che attengono al soddisfacimento di esigenze essenziali di ordine ambientale, sia di conseguire maggiori benefici in materia di economia di manutenzione e gestione. È demandata a puntuali indicazioni delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'esplicitazione dei contenuti di tali aspetti qualitativi e delle modalità attraverso le quali documentare l'ottenimento di benefici concretamente verificabili. Tali indicazioni dovranno innanzitutto risultare coerenti, a livello generale, anche con i criteri di massima deducibili dalle «Linee di inquadramento della normativa tecnica nazionale per l'edilizia residenziale (NTN)», formulate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 gennaio 1988.

Al fine di fornire ulteriori punti di riferimento per l'adozione delle indicazioni applicative richieste per la concessione del differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento, è prevista l'adozione da parte del CER di specifiche iniziative — in coerenza con il compito di «promuovere la diffusione dell'informazione relativa al processo normativo», ad esso assegnato dall'art. 6, comma 5, del citato decreto — per un approfondimento di quegli aspetti ricavabili sia dai

programmi sperimentali sia dalle normative tecniche regionali già adottate, che potrebbero costituire un utile punto di riferimento per l'adozione delle indicazioni preliminari all'applicazione del differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento.

3.1. *La polizza assicurativa.*

Il decreto precisa innanzitutto che il differenziale di costo connesso alla qualità aggiuntiva dell'intervento può essere riconosciuto nel caso di «impegno da parte dell'operatore a stipulare una polizza assicurativa postuma decennale o di maggior durata, a garanzia dei rischi di ricostruzione negli anni successivi alla ultimazione dello stesso». La dotazione di una polizza assicurativa è anzi considerata una condizione imprenscindibile per gli interventi di nuova edificazione, nonché di recupero primario e secondario.

Il compito di fornire più precise indicazioni sulle caratteristiche delle polizze, sui loro contenuti e sull'entità della maggiorazione che la loro stipula può comportare in termini di massimale di costo spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto concerne il recupero secondario, è da precisare che la polizza richiesta andrà accolta con accezione estensiva e potrà coprire i rischi speciali derivanti da singole componenti dell'opera, con particolare riferimento a quelle per le quali sia previsto un rifacimento totale (ad esempio dei rivestimenti e delle pavimentazioni).

La scelta di imporre l'obbligatorietà della polizza decennale è stata determinata dalle seguenti esigenze:

ridurre i rischi e l'entità dei costi differiti causati dalla comparsa di patologie, successivamente al completamento dell'opera, con il conseguente contenimento del costo globale degli interventi;

incrementare la qualità mediante una crescente responsabilizzazione degli operatori o una più sistematica attuazione delle verifiche;

ridurre le situazioni di contenzioso in cui viene a ritrovarsi spesso l'utente finale.

A livello territoriale, è auspicabile che si assumano iniziative finalizzate ad uniformare il comportamento degli operatori e degli assicuratori e a garantire la perseguibilità degli obiettivi dichiarati.

Anche alla luce di esperienze-pilota sviluppate o in corso di svolgimento, gli aspetti su cui si deve concentrare l'attenzione attengono a:

i rischi da considerare coperti dalla polizza assicurativa;

le logiche di quantificazione e di aggiornamento dei premi;

le modalità e i tempi di liquidazione degli indennizzi;

il sistema delle verifiche, dei controlli e delle garanzie da porsi.

Costituiscono elementi di maggior apprezzamento, ai fini del decreto sui costi, le previsioni di maggiore durata della polizza, di inclusione fra l'oggetto — eventualmente assicurabile con polizza separata — dei danni da difettosa impermeabilizzazione, da difetto di messa in opera o dei materiali di pavimentazioni, rivestimenti ceramici interni ed esterni e intonaci, nonché dell'inclusione, all'interno della polizza postuma, dell'assicurazione di responsabilità civile dell'assicurato verso terzi in relazione a sinistri e al mancato godimento dell'opera assicurata.

Costituisce un ulteriore elemento di apprezzamento la stipula di una polizza CAR — vale a dire di una copertura che riguarda la fase di costruzione delle opere e garantisce tutti i rischi della costruzione, da qualsiasi causa determinati — con previsione di stipula della postuma decennale, che — coprendo i danni che l'opera può subire nei dieci anni successivi alla sua ultimazione — viene normalmente perfezionata al compimento dell'opera.

È inoltre da sottolineare che nell'ambito di alcune delle citate iniziative sperimentali si è cercato di precisare con maggior dettaglio i rischi contemplati e le situazioni escluse dalla garanzia.

Se si vogliono più incisivamente perseguire gli obiettivi di qualità richiamati, l'assicurato deve, in altre parole, aver garantito che, per la durata decennale della polizza, si abbia permanenza delle prestazioni originarie offerte dall'oggetto assicurato, entro limiti di variabilità predeterminati e comunque tali da non compromettere la normale fruibilità dell'oggetto stesso.

In base a tale considerazione, la problematica in questione tende a superare lo stretto ambito degli elementi tecnici assicurati per toccare quello delle «prestazioni» da garantire con continuità nel tempo. Implicazione diretta di tale scelta è quella di dettagliare, nelle prescrizioni tecniche o negli atti di collaudo, i livelli di specifica ritenuti ammissibili anche a medio e lungo termine, superando l'attuale differenziazione tra parti dell'opera destinate a lunga durata e parti a media e breve durata.

Poiché la permanenza dei livelli prestazionali richiesti è funzione della sistematicità degli interventi manutentivi, dei quali certo non può accollarsi la responsabilità la società assicuratrice, è auspicabile che venga predisposto un «piano di manutenzione» la cui corretta applicazione da parte dell'assicurato e/o dell'operatore potrebbe essere inclusa tra le condizioni per garantire la copertura assicurativa.

3.2. *Il piano di qualità per l'intervento e il programma di manutenzione.*

Ad elevare la qualità media dell'intervento è finalizzata anche la possibilità dell'adozione di un piano di qualità specifico per ciascun intervento, richiesta al fine di

incrementare la durabilità dell'opera mediante la prevenzione di errori e difetti. Sulla base di quanto sarà meglio specificato a livello territoriale, tale piano deve esplicitare, per ogni specifico intervento, gli obiettivi di qualità da conseguire, le responsabilità relative alle varie fasi, le procedure e le istruzioni di lavoro, i programmi di prove, controlli e collaudi e le modalità di revisione e modifica.

Il piano di qualità contribuisce, dunque, a definire un sistema di controllo in corso d'opera basato sulla prevenzione globale, che inizia sin dalla fase di progettazione, non implicando necessariamente che l'impresa si sia dotata di un sistema interno di qualità, certificato in base alle norme internazionali.

Si auspica che la verifica tecnica dei progetti venga effettuata eseguendo un controllo puntuale degli elaborati in base a liste di riscontro. Queste ultime dovrebbero orientarsi a principi-guida autoimposti o segnalati dall'amministrazione appaltante quali: aspetti tecnici specifici, favorevole rapporto costi/benefici, vita media dell'opera, costi di gestione, ecc. Il progetto è da valutare in funzione del grado di soddisfacimento degli obiettivi del committente, oltre che del riscontro della diffusione delle informazioni tra i vari progettisti.

In taluni casi più complessi può essere effettuata una verifica indipendente del progetto mediante un'analisi critica della sua funzionalità o una progettazione alternativa delle singole componenti.

Nel decreto è prevista, inoltre, la possibilità dell'adozione di un programma di manutenzione. Tale strumento è da intendersi generatore di differenziale di costo soltanto qualora non sia già previsto come obbligatorio in sede di progetto esecutivo sulla base di altre disposizioni legislative.

La redazione di un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti è finalizzata a garantire la razionale manutenibilità dell'opera in modo da prevenire cadute di prestazione e da ridurre il fabbisogno finanziario di interventi nella fase gestionale.

L'accettazione del programma di manutenzione in sede di offerta e di contratto deve essere operata in base a una verifica di conformità dello stesso rispetto a dei «criteri guida», da specificare da parte delle regioni e delle province autonome. Il rispetto delle condizioni poste a base dello stesso è controllato in sede di collaudo.

3.3. *Il comfort ambientale.*

Maggiorazioni di costo sono riconosciute nel decreto anche in relazione al miglioramento delle condizioni di comfort acustico ed igrotermico che — pur se non ancora regolate da una normativa tecnica nazionale — tendono ad acquisire importanza, a causa del progressivo incremento delle fonti di inquinamento.

Vanno, in particolare, considerati tra i fattori di incremento della qualità degli alloggi quelli attinenti:

l'isolamento acustico ai rumori interni aerei e di calpestio;

l'isolamento acustico ai rumori esterni, limitatamente ad interventi in zone di rumore pari o superiori alla zona 2 secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

la controllabilità e la regolabilità del tasso di ricambio d'aria con continuità negli spazi degli alloggi, attraverso sistemi di ventilazione meccanica.

Le regioni e le province autonome che non hanno ancora varato delle norme specifiche devono stabilire i livelli di qualità supplementare per ciascuno degli aspetti suddetti, individuando metodi e strumenti per la conduzione di verifiche su progetto da parte degli operatori; devono fissarne, inoltre, con riferimento alle norme UNI/EN, i metodi di verifica in opera da condursi da parte di laboratori esterni con il criterio del sondaggio casuale.

4. *Gli oneri complementari.*

Il costo di un intervento dipende non solo dal costo-base e dal diverso livello qualitativo che si intende assicurare, ma anche da ulteriori, fondamentali fattori di costo difficilmente parametrabili a livello centrale, che in buona parte dipendono dalla maggiore o minore efficienza delle procedure che caratterizzano i processi attuativi. Sulla base di tale consapevolezza, nel decreto ci si limita ad indicare le voci che rientrano tra gli oneri complementari — variabili in base al tipo di intervento — senza fissare dei limiti, né vincolanti né indicativi, di incidenza percentuale massima per ognuna di queste voci rispetto al costo di realizzazione tecnica; non viene inoltre fissata un'incidenza percentuale massima sul costo di realizzazione tecnica entro la quale contenere la sommatoria dei singoli addendi.

Ulteriori margini di elasticità nella programmazione degli interventi a livello locale vengono riconosciuti attraverso «la determinazione quantitativa e qualitativa», demandata alle regioni e alle province autonome, di condizioni aggiuntive connesse alla localizzazione degli interventi e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica. Per quanto concerne in particolare gli oneri complementari alla realizzazione tecnica, in tale voce possono anche essere previsti i costi derivanti:

dall'eventuale formulazione del piano di qualità e del programma di manutenzione, quando questi risultino a carico del soggetto attuatore;

dall'espletamento di un'attività particolare di rilevamento ed elaborazione di dati conoscitivi (monitoraggio) sulla realizzazione degli interventi, specificatamente prevista e disciplinata dalle regioni o dalle province autonome, imputando la quota parte che risulti a carico del soggetto attuatore.

Roma, 16 gennaio 1995

Il Ministro - Presidente del C.E.R.
RADICE

95A2548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 maggio 1995

Dollaro USA	1638,86
ECU	2183,78
Marco tedesco	1195,38
Franco francese	334,12
Lira sterlina	2617,26
Fiorino olandese	1067,66
Franco belga	57,967
Peseta spagnola	13,406
Corona danese	303,89
Lira irlandese	2666,43
Dracma greca	7,325
Escudo portoghese	11,304
Dollaro canadese	1210,38
Yen giapponese	19,487
Franco svizzero	1446,86
Scellino austriaco	169,95
Corona norvegese	264,80
Corona svedese	225,46
Marco finlandese	387,16
Dollaro australiano	1218,82

95A2622

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

storia moderna (settore scientifico-disciplinare: M02A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2577

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

lingua e letteratura francese (settore scientifico-disciplinare: L16A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2578

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 4 0 9 5 *

L. 1.300